



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SETTORE 1 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 15/12/2025

Numero Registro Dipartimento 2238

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 19586 DEL 16/12/2025

Oggetto: ProceduradiVerificadiAssoggettabilitàaVAS,aisensidell'art.12delD.Lgs.n.152/2000 e dell'art.22delRegolamentoregionalen.3/2008ess.mm.ii.,perilPiano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ). Esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D. Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- la DGR n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 ss.mm.ii. Regolamento Regionale di attuazione della Legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29 dicembre 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’ing. Salvatore Siviglia;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 19983 del 22.12.2023 con il quale sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29 del 06.02.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 572 del 24.10.2024 avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalità della Struttura organizzativa della Giunta Regionale - approvazione modifiche del regolamento regionale n. 12/2022 e s.m.i.”;
- la D.G.R.n.113/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
- il D.D.G. n. 15866 del 13/11/2024, avente ad oggetto “DGR 572/2024. Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana. Atto di micro organizzazione”;

- il D.D.G. n. 18201 del 02/12/2025, avente ad oggetto Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana”. Rinnovo conferimento incarico di reggenza del settore n.1 “valutazioni e autorizzazioni ambientali” al dott. Giovanni Aramini;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI.

PREMESSO, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento, che:

Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:

- l’Autorità Procedente è il Comune di Davoli (CZ);
- l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;
- ✓ con nota prot. n. 10054 del 03.12.2024, assunta in atti al protocollo n. 786294 del 16.12.2024, il Comune di Davoli, in qualità di Autorità Procedente ha avviato con l’Autorità Competente la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e dell’art.22 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii.;
- ✓ Con nota dipartimentale prot. n.62459 del 30.01.2025, l’Autorità Competente, a seguito di una disamina degli atti presentati, ha dato riscontro positivo all’avvio alle consultazioni con i SCMA ed alla contestuale pubblicazione, sui rispettivi siti web istituzionali, degli atti così come previsto dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- ✓ Con pec del 31/01/2025, acquisita agli atti d’ufficio con prot. n. 72731 del 04/02/2025, sono stati trasmessi rispettivamente il modello VAS3, con il quale l’Autorità Procedente ha dato avvio alle consultazioni, con la trasmissione del Rapporto preliminare Ambientale ai SCMA per acquisirne il parere, ed il modello VAS4, con il quale è stato disposto l’avviso da pubblicare sul sito web dell’Autorità Proponente e Competente;
- ✓ Con nota prot. n.10950 del 23.10.2025 trasmessa con pec assunta al prot. n. 835991 del 04/11/2025, il Comune di Davoli (CZ), a chiusura del periodo di consultazione sul Rapporto preliminare, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 62459 del 30.01.2025, nonché le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) ed in particolare:
 - Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Settore n.1 Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni, parere di conformità geomorfologica ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001, prot. n. 699608 del 23/09/2025;
 - Osservazione tecniche ARPACal - Dipartimento di Catanzaro Prot. n.126597 del 27/02/2025;
 - Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore 1 “Coordinamento delle Attività Dipartimentali e Usi Civici - Biodiversità” prot. n.121585 del 25/02/2025;
 - Regione Calabria - Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana, parere favorevole con condizioni, prot. n. 124413 del 26/02/2025;
 - Nota ASP Catanzaro di richiesta integrazioni del 05.02.2025, assunta al prot. comunale n. 1332 del 07.02.2025.

A conclusione dell’iter amministrativo, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il fascicolo, successivamente assegnato alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) per l’istruttoria di merito con nota prot. n. Prot. N. 928784 del 02/12/2025.

VISTO il parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione nella seduta del 10/12/2025, assunto in atti al prot. n. 953573 del 11/12/2025.

PRESO ATTO CHE:

- nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono pervenuti contributi/pareri da parte delle Amministrazioni consultate, per come riportati nel parere STV, reso nella seduta del 10/12/2025, assunto in atti al prot. n. 953573 del 11/12/2025;
- la Struttura Tecnica di Valutazione (STV), quale Organo Tecnico Regionale, ha espresso parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. per il "Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ). Proponente: Chiaravallotti Umberto;

CONSIDERATO CHE, in applicazione della normativa vigente in materia di VAS di cui al D. Lgs.152 e ss.mm.ii. ed al Regolamento Regionale 3/08, il Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana” della Regione Calabria, in qualità di Autorità competente, è deputato ad emettere il provvedimento in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS per il "Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ). Proponente: Chiaravallotti Umberto;

DATO ATTO CHE:

- il parere redatto in originale e regolarmente sottoscritto, risulta depositato agli atti del Settore 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana;
- qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnico-amministrativa, presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto;

RITENUTO NECESSARIO prendere atto del parere reso dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 10/12/2025, assunto in atti al prot. n. 953573 del 11/12/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è stato espresso parere di **esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, per il "Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ). Proponente: Chiaravallotti Umberto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto della valutazione espressa dalla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) nella seduta del 10/12/2025, assunto in atti al prot. n. 953573 del 11/12/2025, allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale con la quale è stato espresso **parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)**, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, per il **"Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ). Proponente: Chiaravallotti Umberto;**

- di demandare all'Autorità Procedente il rispetto di quanto espresso con il parere dalla STV;
- di notificare il presente provvedimento al Comune di Davoli (CZ), in qualità di Autorità Procedente, ed al Settore 5 "Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana" del Dipartimento "Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana";
- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Cinzia Domenica Croce
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

GIOVANNI ARAMINI
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VAS -VIA - AIA -VI

SEDUTA DEL 10.12.2025

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell'art. 22 del Regolamento regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii., per Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ).

Proponente: Chiaravalloti Umberto.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE VAS - VIA - AIA - VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnica-amministrativa in atti.

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione. La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata. Tale data non coincide con quella di protocollazione, in quanto attività quest'ultima che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non può essere contestuale alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

Per le medesime ragioni, il presente atto è redatto in duplice esemplare, di cui uno – originale - corredata dalle firme autografe dei componenti STV valutatori, conservato all'archivio della struttura; un altro – in copia – munito dell'indicazione in calce dei nominativi dei soggetti firmatari, da allegare ai provvedimenti e/o agli atti di notifica.

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché' della flora e della fauna selvatiche*”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “*Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali*”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii. “*Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI*”;
- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “*Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante "Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI"*”;
- la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. “*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio*” - Legge Urbanistica della Calabria;
- la Legge Regionale 31/12/2015, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19), e in particolare l'art. 65, comma 2, lett. b);
- il QTRP adottato con D.G.R. n. 300 del 22/4/2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 dello 01/08/2016;



- la Circolare prot. n. 222149/SIAR del 26/06/2018, del Dipartimento regionale Urbanistica, avente ad oggetto “*Chiariimenti alla L.U.R. 19/02 e s.m.i. e alle Disposizioni Normative del Tomo IV del QTRP*”;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “*Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”*”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “*Presa atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT"*”;
- il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “*Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”*”;
- la Convenzione rep. n. 15072 del 1/3/2023 sottoscritta tra ARPACal e il Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente, quale designazione del rappresentante della medesima Agenzia Regionale in seno alla STV;
- la Deliberazione n. 147 del 31.03.2023, avente ad oggetto “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 s.m.i. Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura tecnica di valutazione VAS-VIA-AIA-VP*”;
- il Decreto d Struttura Tecnica di Valutazione (VAS-VIA-AIA-VI) di seguito “STV”;el Dirigente Generale n. 19983 del 22/12/2023 con il quale sono stati nominati i componenti della
- la DGR n. 4 del 23.01.2024 recante “*Modifiche al Regolamento regionale 5 novembre 2013, n. 10 e s.m.i. “Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 1769 del 13/02/2024 di nomina di ulteriori n. 3 componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, di cui alla L.R. 3 settembre 2012 n. 39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 18966 del 19/12/2024 avente ad oggetto “*Proroga incarico dei componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI, L.R. 3 settembre 2012 n.39 e Regolamento Regionale 5 novembre 2013 n. 10 e ss.mm.ii.*”;
- il Decreto del Dirigente Generale n. 274 del 13/01/2025 di Nomina Vicepresidente Struttura Tecnica di Valutazione (STV) VAS-VIA-AIA-VI;
- il Decreto Dirigenziale n. 5096 del 8/04/2025 di nomina del componente STV per il profilo “Difesa del suolo, geologia ed idrogeologia”;
- il Decreto Dirigenziale n. 8020 del 04/06/2025 di nomina dei componenti STV per i profili “Pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio” e “Difesa del suolo, geologia ed idrologia”;
- il Decreto Dirigenziale n. 11348 del 01/08/2025 inerente: “*Approvazione ALLEGATO A “Modalità operative di istruttoria delle istanze per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi: Provvedimento ex art. 27bis D. lgs n. 152/2006, Autorizzazione ex TITOLO IIIbis D. lgs n. 152/2006, Autorizzazione ex art. 208 D. lgs n. 152/2006 Autorizzazione Unica ex art. 9 D.Lgs. n. 190/2024, Autorizzazione Unica ex art. 51 della L.R. n. 19/2022 e ss.mm.ii. (o altro titolo riconosciuto tale per legge)” e ALLEGATO B “Specifiche sull’iter di acquisizione del ‘sentito’ nelle procedure di valutazione di incidenza ambientale”.*”
- il Decreto Dirigenziale n. 18201 del 02/12/2025, avente ad oggetto “*Rinnovo conferimento incarico di reggenza del Settore n. 1 “valutazioni e autorizzazioni ambientali” al dott. Giovanni Aramini.*”

PREMESSO CHE:

- ✓ Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS sono individuate le seguenti autorità:
 - l’Autorità Procedente è il Comune di Davoli (CZ);
 - l’Autorità Competente per la VAS è la Regione Calabria - Dipartimento “*Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana*”;
- ✓ Con nota prot. n. 10054 del 03.12.2024, assunta in atti al protocollo n. 786294 del 16.12.2024, il Comune di Davoli, in qualità di Autorità Procedente ha avviato con l’Autorità Competente la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e dell’art.22 del Regolamento Regionale n. 3 del 04.08.08 e ss.mm.ii.;



- ✓ Con nota dipartimentale prot. n.62459 del 30.01.2025, l'Autorità Competente, a seguito di una disamina degli atti presentati, ha dato riscontro positivo all'avvio alle consultazioni con i SCMA ed alla contestuale pubblicazione, sui rispettivi siti web istituzionali, degli atti così come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
- ✓ Con pec del 31/01/2025, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 72731 del 04/02/2025, sono stati trasmessi rispettivamente il modello VAS3, con il quale l'Autorità Procedente ha dato avvio alle consultazioni, con la trasmissione del Rapporto preliminare Ambientale ai SCMA per acquisirne il parere, ed il modello VAS4, con il quale è stato disposto l'avviso da pubblicare sul sito web dell'Autorità Proponente e Competente;
- ✓ Con nota prot. n.10950 del 23.10.2025 trasmessa con pec assunta al prot. n. 835991 del 04/11/2025, il Comune di Davoli (CZ), a chiusura del periodo di consultazione sul Rapporto preliminare, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 62459 del 30.01.2025, nonché le osservazioni pervenute dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) ed in particolare:
 - Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Settore n.1 Vigilanza normativa tecnica sulle costruzioni, parere di conformità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001, prot. n. 699608 del 23/09/2025;
 - Osservazione tecniche ARPACal - Dipartimento di Catanzaro Prot. n.126597 del 27/02/2025;
 - Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore 1 "Coordinamento delle Attività Dipartimentali e Usi Civici - Biodiversità" prot. n.121585 del 25/02/2025;
 - Regione Calabria - Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana, parere favorevole con condizioni, prot. n. 124413 del 26/02/2025;
 - Nota ASP Catanzaro di richiesta integrazioni del 05.02.2025, assunta al prot. comunale n. 1332 del 07.02.2025.
- ✓ A conclusione dell'iter amministrativo, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso il fascicolo, successivamente assegnato alla Struttura Tecnica di Valutazione (STV) per l'istruttoria di merito con nota prot. n. Prot. N. 928784 del 02/12/2025.

VISTO CHE:

La documentazione amministrativa presentata è costituita da:

- ✓ Istanza di Verifica di assoggettabilità a VAS;
- ✓ Dichiarazione tecnico progettista;
- ✓ Avviso avvio consultazione soggetti competenti in materia ambientale (SCMA);
- ✓ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20.12.2018, avente ad oggetto "*Piano di Lottizzazione in Via Di Bella nel Comune di Davoli – Frazione marina. Proponente: DITTA CHIARAVALLOTTI UMBERTO*" con relazione di conformità a firma del tecnico comunale;
- ✓ Ricevuta bonifico spese istruttorie;
- ✓ Attestazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Davoli, prot. n. 0010950 del 23.10.2025, acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 835991 del 04.11.2025, di coerenza e conformità del Piano ai vigenti piani sovracomunali (QTRP, PTCP, PAI, PGRA, ecc.), con l'attestazione dei vincoli e della capacità di erogazione dei pubblici servizi.

La documentazione tecnico-progettuale consiste in:

- Tav. 01 - Relazione tecnica illustrativa;
- Tav. 02 - Planimetri (Catastale - P.R.G. - Aerofotogrammetria, ecc.);
- Tav. 03 - Planimetria illustrativa della superficie interessata;
- Tav. 04 - Planimetria illustrativa area max ingombro e standard urbanistici;
- Tav. 05 - Rete Enel;
- Tav. 06 - Rete idrica, fognaria, acque bianche;
- Tav. 07 - Viabilità ed accessi;
- Tav. 08 - Tipologia edilizie;
- Tav. 09 - Computo metrico estimativo;
- Tav. 10 - Titolo di proprietà;
- Tav.11 - Schema di convenzione.
- Rapporto Preliminare Ambientale;
- Relazione Geomorfologica;
- Relazione sulle indagini Geotecniche;
- Relazione tecnica sulle specie vegetali.

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'Autorità Procedente, dal proponente, dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza e responsabilità;

ESAMINATA la documentazione presentata e valutate le osservazioni dei SCMA;

CONSIDERATO CHE:

L'area oggetto di lottizzazione risulta ubicata nella zona Sud del comune di Davoli (CZ), lungo la strada che traccia il confine con il Comune di San Sostene, più precisamente in Via Piani di Bella, nella frazione marina. Essa confina a sud con la strada Comunale Via Piani di Bella, ad ovest con una zona destinata ad attività industriali artigianali ed un fosso, ad est e a nord con terreni ad uso agricolo e dista circa 60 mt a nord dal torrente Melis, ed occupa una superficie complessiva di 3825 mq.

L'area in oggetto si presenta pianeggiante con una quota media di circa 18 m s.l.m. In adiacenza al lotto in oggetto è presente un canale di smaltimento acque piovane che costeggia la strada comunale Via Piani di Bella; pertanto, sarà realizzata una caditoia stradale a griglia continua per un tratto che interesserà circa 80 ml al fine di rendere accessibili le aree destinate a parcheggio e l'accesso al lotto.

L'intero comparto ricade in Z.T.O. 11 "Zona Industriale e Artigianale", catastalmente è individuato al foglio n°15, particelle nn. 2299 e 2300 ed è inserito nel tessuto industriale artigianale, ovvero in un contesto territoriale caratterizzato già interessato dalla presenza di diversi capannoni industriali e artigianale. Il terreno, oggetto di lottizzazione, rappresenta il completamento di tale zona ed interessa un'area allo stato inculta.



Secondo quanto riportato dal progettista ed attestato dal tecnico comunale, l'area è sottoposta a tutela paesaggistica in quanto ricadente nella fascia di 150 mt dal Torrente Melis e rientra in area per rischio idraulico "R2" del PAI, nonché nella perimetrazione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni - (PSdAGDAM-RisAl-Cal/L), adottato con Delibera n. 2 del 24.10.2024, classificate a pericolosità idraulica P1 (R2).

Il Piano

Per quanto si evince dagli elaborati progettuali e sulla base di quanto asserito dal tecnico progettista nelle relazioni in atti i parametri urbanistici per la Z.T.O. 11 "Zona Industriale e Artigianale", prevedono:

- Indice di fabbricabilità territoriale $It = 1,70 \text{ mc/mq}$.
- Indice di fabbricabilità fondiario $If = 2,00 \text{ mc/mq}$.
- N° 2 per le zone destinate ad uffici e/o residenza
- Altezza max alla linea di gronda 6,00 m
- Distanze dai confini 10,00 m.
- Distanze dal ciglio stradale 10,00 m.
- Superficie per standard urbanistici 10% della superficie.

Nel dettaglio il Piano prevede:



- Superficie catastale (Sc) = 3825 mq
- Volume territoriale (Vt) = $St \times It = 3825 \text{ mq} \times 1,70 \text{ mc/mq} = 6.502,50 \text{ mc}$
- Superficie per standard (Ss) = $3825.00 \times 10\% = 382,50 = 107,04 \text{ mq}$
- Superficie lotto = $St. 3.825,00 - 385,00 \text{ (standard)} = S(f) 3.440,00 \text{ mq}$
- Volume edificabile = $3.440,00 \times If 2,00 \text{ mc/mq} = 6.880,00 \text{ mc}$.

Il Piano di Lottizzazione sulla base di tali indici prevede la realizzazione di un unico lotto nel quale verrà realizzato un fabbricato industriale. Il lotto avrà l'accesso carrabile direttamente dalla strada comunale "Piani di

Bella” e per quanto riguarda i servizi (rete fognaria, rete raccolta acque bianche, rete idrica, rete elettrica e telefonica) saranno collegati alle reti comunali esistenti poste sotto la sede stradale comunale.

Lo studio di lottizzazione, in riferimento alle aree destinate a standards, prevede di lasciare a disposizione dell'amministrazione una superficie destinata a opere secondarie, quantificate nella misura di circa il 10% della superficie catastale, destinata a parcheggi, ubicati in prossimità della strada principale Via Piani di Bella”

L'area di intervento è fornita degli impianti e servizi primari per cui bisognerà completarne l'organizzazione complessiva per servire l'intero lotto, che è adiacente ad aree già urbanizzate ed in parte edificate con le stesse caratteristiche.



VALUTATO CHE:

- Il Piano attuativo rientra tra quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e dal R.R., n. 3/2008 e ss.mm.ii. e non ricade neanche parzialmente all'interno di “Aree naturali protette”, come definite dalla L. 394/1991 e dalla Legge regionale n. 22/2023, e/o di “Siti della Rete Natura 2000”.
- Il Rapporto preliminare analizza i possibili effetti significativi sull'ambiente, individuando le componenti ambientali interessate, sia nella fase di realizzazione che di esercizio, e con riferimento ai possibili effetti diretti e indiretti su componenti/fattori ambientali; inoltre, verifica le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza definendo opportuni accorgimenti e mitigazioni per le componenti che possono subire ripercussioni dall'attuazione del Piano.
- Il Piano risulta coerente e compatibile con gli strumenti sovraordinati e con il PRG per come attestato dal tecnico comunale e per come riportato nel parere rilasciato dal competente Settore regionale.
- Il Piano è finalizzato alla sistemazione urbanistica di una “piccola area a livello locale” per cui, data la sua localizzazione in area già parzialmente urbanizzata e che consente il collegamento ai servizi ed ai sottoservizi.
- L'attuazione del Piano e le attività antropiche, che si sviluppano nel contesto ambientale di riferimento, risultano compatibili in quanto sussiste la conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente, nonché la capacità di erogazione dei servizi e potenziale aumento delle pressioni dovute all'incremento dei carichi urbanistici è compensato dalle scelte di impianto urbano e di sostenibilità ambientale finalizzate alla minimizzazione degli impatti.
- Sotto il profilo dei potenziali effetti negativi derivanti da consumi idropotabili, energetici, consumo di suolo, ecc., sono adeguatamente attenuati dalle misure di mitigazione proposte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; analoga considerazione può essere svolta per le altre componenti ambientali sulla base dei fattori di pressione diretti sulle matrici ambientali, che possono ritenersi accettabili anche per le misure di mitigazione proposte.
- Il consumo di suolo, derivante dall'impermeabilizzazione dell'area occupata dalle opere edilizie, comporta l'alterazione della funzione biologica, riducendo la superficie disponibile all'assorbimento di acqua piovana per l'infiltrazione, che porta all'aumento dei deflussi superficiali e la relativa diminuzione del filtraggio. Tuttavia, considerati gli aspetti dimensionali dell'intervento, si possono ritenere limitati e contenuti gli effetti derivanti dalla sua attuazione, e quindi poco significativi in ordine alla possibile compromissione della matrice suolo, poiché l'incremento della copertura artificiale è piuttosto limitata e circoscritta in ordine all'alterazione biofisica del suolo.
- Il paesaggio non subisce modificazioni di rilievo per la collocazione dell'insediamento in un contesto già interessato da costruzioni e attività della stessa tipologia.
- Gli impatti sono da ritenersi poco significativi poiché l'attuazione del Piano non implica un sostanziale cambiamento e/o impoverimento degli ecosistemi esistenti, localizzati in un contesto già urbanizzato posto in prossimità di zone industriali/artigianali; inoltre, i potenziali effetti negativi, riconducibili essenzialmente alla fase di cantiere, sono da ritenersi temporanei, che è possibile mitigare mediante l'applicazione di opportune misure a tutela dell'ambiente interessato e di quello circostante.

RITENUTO che la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS non costituisce, né prefigura un provvedimento autorizzativo e risponde al principio giuridico di precauzione, di azione preventiva e di sviluppo sostenibile della pianificazione e che l'analisi di coerenza è sufficiente a considerare irrilevanti le possibili ripercussioni sull'ambiente;

RITENUTO che per le motivazioni che precedono non è necessario che la valutazione della sostenibilità ambientale circa le ricadute degli effetti ambientali sia oggetto di uno studio più approfondito, in quanto il rapporto preliminare contempla gli elementi atti a valutare e stimare i possibili effetti generati dall'attuazione del Piano attuativo;

RITENUTO che il Rapporto Preliminare analizza le componenti ambientali, elencando i vincoli intercettati e le eventuali criticità rispetto ai sistemi ambientali assetto vegetazionale, area e inquinamento atmosferico, acqua e risorse idriche, illuminazione e contenimento energetico, rifiuti, rumore e vibrazioni;

DATO ATTO che, sulla base della verifica effettuata secondo i criteri di cui al R.R. n.3/2008 e ss.mm.ii., i possibili impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti non sono ravvisabili come elemento di impatto nel quadro ambientale delineato e non si ravvisano rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini;

VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano di lottizzazione sull'ambiente per come evidenziati nel Rapporto Preliminare;

ATTESA la non necessità di approfondimenti per la valutazione degli effetti ambientali in quanto le problematiche ambientali sopra descritte, scaturenti dall'attuazione del progetto non presuppongono uno studio particolareggiato rivolto a ridurre al minimo le interferenze con le dinamiche degli impatti;

SI RACCOMANDA di acquisire, a cura dell'Autorità Procedente, prima dell'approvazione definitiva del Piano attuativo nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalla normativa vigente, compreso il nulla-osta in materia di usi civici, nonché di rispettare quanto prescritto dagli Enti consultati, in particolare da Arpacal con parere prot.n. 126597 del 27/02/2025.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

ATTESO CHE per tutto quanto sopra rappresentato, i componenti tecnici della Struttura Tecnica di Valutazione danno atto di avere esaminato la documentazione presentata e di aver espletato, congiuntamente, in relazione agli aspetti di competenza, l'attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito, sulla scorta della quale si ritiene che il Piano di cui in oggetto **non deve essere assoggettato a VAS**.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO **La Struttura Tecnica di Valutazione**

Per quanto sopra sulla base dell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dell'Autorità Procedente, del Proponente e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non dichiarati di qualsiasi natura eventualmente presenti sull'area oggetto di intervento - **ritiene di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)** per il Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli - Frazione marina - Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ) - Proponente: Chiaravalloti Umberto, a condizione che siano rispettate le seguenti indicazioni:

1. Resta onere dell'Autorità Procedente (Comune) verificare quanto richiamato nella Delibera n. 6 del 31/07/2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale con la quale sono state adottate le "Norme di Attuazione/Misure di Salvaguardia", in sostituzione di quelle adottate con l'art. 2 della delibera n. 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 24.10.2024, nonché le "Misure di Salvaguardia", in sostituzione delle Disposizioni Transitorie di cui alla Delibera n.1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 19 febbraio 2025, atteso che le "Misure di Salvaguardia" trovano applicazione in tutte le ulteriori aree del Progetto di Piano Stralcio di Bacino (PSdGDAM-RisAI-Cal/L), ovvero in quelle perimetrerate a pericolosità e rischio idraulico rispetto al PAI 2001 (art.1).
2. Siano realizzate le opere di urbanizzazione prima o contestualmente alle opere edilizie, compresi gli allacci alle reti comunali;



3. Lo scarico delle acque bianche nei recettori delle acque superficiali avvenga prestando attenzione ai quantitativi immessi, al fine di evitare condizioni di non compatibilità idraulica con le portate ammesse (cfr. D.Lgs. n.152/2006);
4. Vengano utilizzati materiali da costruzione ecosostenibili tali da ridurre il loro impatto ambientale riferito all'intero ciclo di vita degli stessi;
5. Venga applicata la normativa in materia di efficienza energetica degli edifici e l'obbligo di integrazione da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, anche attraverso la previsione di pannelli fotovoltaici;
6. Vengano previsti sistemi e spazi idonei per la raccolta dei rifiuti e/o raccolta differenziata in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il presente parere viene rilasciato, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/06 parte seconda e s.m.i. ed in particolare dagli art. 4, 5 e 6, precisando che la valutazione non attiene alla procedura urbanistica.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, ai fini del rilascio del provvedimento finale, in ogni caso, necessita l'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni contenute nel precedente considerato e nei pareri sopra citati, la presente relazione è da ritenersi, quale proposta di provvedimento autonomo espresso esclusivamente ai soli fini della sostenibilità ambientale del Piano, ai sensi dell'art. 12 (verifica di assoggettabilità) D.lgs. 152/2006 e dell'art. 22 del RR. n° 3/2008 e ss.mm.ii..

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale. Ove si rendesse necessaria variante sostanziale, l'Autorità Procedente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dell'Autorità procedente, del proponente e dei tecnici progettisti/experti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto.

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n.152/2006 e dell'art. 22 del Regolamento regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii., per Piano di Lottizzazione in Via Piani di Bella nel Comune di Davoli - Frazione marina - Autorità Procedente: Comune di Davoli (CZ) - Proponente: Chiaravallotti Umberto.

LA STV

Componenti Tecnici			
1	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Antonio LAROSA</i>	
2	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Rossella DEFINA (*)</i>	
3	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Simon Luca BASILE</i>	ASSENTE
4	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Raffaele PAONE (*)</i>	
5	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Nicola CASERTA</i>	ASSENTE
6	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Paola FOLINO</i>	ASSENTE
7	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Maria Rosaria PINTIMALLI</i>	
8	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Francesco SOLLAZZO</i>	
9	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Antonino Giuseppe VOTANO</i>	
10	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Costantino GAMBARDELLA</i>	
11	<i>Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)</i>	<i>Angelo Antonio CORAPI</i>	
12	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Anna Maria COREA</i>	
13	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Giovanna PETRUNGARO</i>	
14	<i>Componente tecnico (Ing.)</i>	<i>Fabrizio GALLI</i>	
15	<i>Componente tecnico (Dott.)</i>	<i>Santino GUZZI</i>	
16	<i>Componente tecnico (Dott.ssa)</i>	<i>Eleonora ALBANESI</i>	

(*) Coordinatore/Relatore/Istruttore

Il Vicepresidente
Dott. Giovanni Aramini

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia